

Servizio di soccorso alpino

ARTICOLO 1

Al fine di potenziare l'organizzazione del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio della Regione, nonché di tutelare, promuovere e incentivare il patrimonio alpinistico e per la sicurezza del turismo alpinistico ed escursionistico del territorio regionale, la Regione concede contributi vincolati a realizzare le seguenti finalità:

1. per il pagamento di indennità alle guide alpine, ai portatori alpini ed ai volontari componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico relativo a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso;
2. per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;
3. per l'adeguamento o ammodernamento della dotazione di materiali alpinistici e speleologici e per la sostituzione dei materiali deteriorati o smarriti a seguito dell'operazione di soccorso, o comunque per il potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino esistenti nel territorio della Regione;
4. per le spese di gestione e addestramento delle squadre di soccorso, e per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per guide e per portatori, nonché per l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici od alla diffusione della conoscenza del Corpo Nazionale Soccorso Alpino;
5. per la costruzione, sistemazione, manutenzione di sentieri alpini, di opere alpine e per la costruzione, ampliamento, sistemazione, ammodernamento, manutenzione e arredamento di rifugi alpini, di proprietà CAI, i quali, in quanto "Posto di chiamata per soccorso alpino" possano adeguatamente assolvere anche alla funzione della sicurezza e dell'efficienza del soccorso alpino;
6. per iniziative di carattere educativo da attuarsi anche nelle scuole, sia al fine della tutela naturalistica sia al fine di prevenire infortuni nella montagna.

ARTICOLO 2

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, stabilisce i criteri che debbono essere osservati per l'applicazione della presente legge, ed approva un piano di riparo dei fondi tra le Comunità Montane, i Comuni, gli enti e le associazioni interessate che ne faranno richiesta. Dovrà essere tenuta presente la priorità degli interventi e delle

opere che saranno indicate dal richiedente in un programma di intervento da inviare contestualmente alla richiesta di contributi.

ARTICOLO 3

Per ottenere il contributo, gli enti di cui al precedente articolo 2 producono domanda, corredata del programma d'intervento e della previsione di spesa, diretta alla Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e per gli esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Gli enti che hanno prodotto domanda per i contributi sono tenuti a favorire la documentazione relativa all'impiego dei contributi precedentemente ottenuti.

I contributi previsti dal n. 3 del precedente articolo 1 saranno destinati alle delegazioni di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino.

ARTICOLO 4

Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, esaurita la procedura per il riparto come previsto dagli articoli precedenti, delibera sulla concessione dei contributi.

ARTICOLO 5

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 45.000.000, si fa fronte per l'esercizio finanziario 1977, con lo stanziamento previsto al capitolo 10910, istituito con la variazione di bilancio di cui al successivo art. 6.

Gli oneri relativi agli esercizi finanziari successivi al 1977, nell'importo annuo indicato al primo comma, faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

ARTICOLO 6

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio dell'anno finanziario 1977 sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione

Cap. 10910

Interventi per il servizio di soccorso alpino (LR 17 agosto 1977 n. 51):

Competenza	L. 45.000.000
Cassa	L. 45.000.000

In diminuzione

Cap. 72600

Fondo di riserva per spese impreviste:

Competenza L. 45.000.000

Cassa L. 45.000.000